

**ASSUNZIONE, NEL BIENNIO 2021-2022, DI DONNE DISOCCUPATE/PRIVE DI IMPIEGO
REGOLARMENTE RETRIBUITO: AUTORIZZATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA L'ESONERO
CONTRIBUTIVO**

L'art. 1, comma 16, della legge 30/12/2020, n. 178 ^[*] ha stabilito che, per le assunzioni di donne lavoratrici "svantaggiate" (come sotto identificate) effettuate nel biennio 2021-2022, l'esonero di cui all'art. 4, commi da 9 a 11, della legge n. 92/2012 ^[**] è riconosciuto nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2 e n. 1 del 2021).

Tale beneficio - spettante in caso di contratto: 1) a tempo indeterminato, per 18 mesi; 2) a termine, per la sua durata, con un massimo di 12 mesi, aumentabili a 18 complessivi se trasformato a tempo indeterminato -, in base a quanto comunicato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il 28 ottobre 2021 sul proprio sito web, ha ottenuto l'autorizzazione della Commissione europea e, di conseguenza, per la sua effettiva fruizione è ora necessario attendere solo le istruzioni INPS, che ha diramato "prime indicazioni" con la circolare 22/2/2021 n. 32 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 9/2021), e "precisazioni" con il messaggio 6/4/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 15/2021).

Ai fini del riconoscimento dell'esonero è necessario che l'assunzione:

- 1) **riguardi una donna con almeno uno di questi requisiti:**
 - di età non inferiore a 50 anni e disoccupata da almeno 12 mesi;
 - priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi;
 - priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e con residenza in una delle seguenti regioni: Calabria, Puglia, Sicilia, Campania o Basilicata;
 - priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e che svolga la propria attività lavorativa nell'ambito di una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2020);
- 2) **comporti un "incremento occupazionale netto"**, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati, rilevato in ciascun mese, e quelli mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

^[*] **Art. 1, commi da 16 a 18 della legge n. 178/2020**

16. Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l'esonero contributivo di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

17. Le assunzioni di cui al comma 16 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

18. Il beneficio previsto dai commi da 16 a 19 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni dei commi 16 e 17 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

[] Art. 4, comma da 8 a 11 della legge n. 92/2012**

8. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro.

9. Nei casi di cui al comma 8, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al comma 8.

10. Nei casi di cui al comma 8, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

11. Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.